STATUTO dell'ASSOCIAZIONE

KALÒS

Art.1 Costituzione, denominazione e caratteristiche

Si costituisce a San Felice sul Panaro (MO) in Via San Francesco, n. 176, l'associazione di promozione sociale che assume la denominazione di "Associazione Kalòs": per attivare nelle persone e nei contesti le capacità creative sempre presenti attraverso l'uso mirato e terapeutico dell'arte.

L'Associazione ha la sua sede a San Felice sul Panaro (MO) e potrà avere sedi periferiche purché autorizzate dal Consiglio Direttivo ed eventualmente regolate da una normativa interna emanata dal Consiglio Direttivo stesso.

L'Associazione è autonoma e amministrativamente indipendente, non ha fini politico-partitici, religiosi o razziali ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura e garantisce l'uguaglianza di tutti i soci.

L'Associazione non persegue finalità di lucro, ma è costituita col fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e terzi.

Art. 2 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.3 Scopi e attività

L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

- La ricerca in ambito psicologico e psicoterapeutico volta all'acquisizione e approfondimento di nuove metodologie;
- La promozione e realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento, quali in via non limitativa, corsi, seminari, simposi, incontri;
- La condivisione dei risultati e la collaborazione con altri enti, istituti o associazioni nazionali ed europei;
- La pubblicazione di un periodico di informazione delle attività svolte dall'Associazione o di ulteriori e diverse pubblicazioni;
- L'organizzazione di o il sostegno a iniziative scientifiche e culturali e quante altre ritenga opportune per il conseguimento degli scopi sociali.

A tal fine l'Associazione potrà attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici, nonché collaborare con gli stessi o altri enti per lo svolgimento di progetti, manifestazioni ed iniziative.

Per realizzare i suddetti fini sociali, L'Associazione svolge attività nei settori della formazione, della ricerca, dello sviluppo, della diffusione, delle discipline psicologiche e psicoterapeutiche, mediante l'attività dei Soci prestata volontariamente e prevalentemente a titolo gratuito. L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione potrà inoltre esercitare, in via meramente marginale ed occasionale, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.

Art.4 Soci

Il numero dei soci è illimitato; all'Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono gli scopi, lo spirito e gli ideali e si impegnino ad osservare il presente Statuto. I soci maggiorenni hanno diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali.

I soci, e i loro familiari, hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte la manifestazioni indette dall'Associazione stessa. Non sono ammessi soci temporanei. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale, salvo quanto stabilito diversamente nel presente Statuto; detta quota non è trasmissibile né rivalutabile. Sono membri dell'Associazione i Soci Fondatori, i Soci Effettivi e i Soci Onorari.

La qualifica di Socio Onorario può essere conferita dall'Associazione a quelle persone eminenti nell'ambito del settore di riferimento dell'Associazione.

I Soci Onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo; non hanno voto deliberativo nelle assemblee e non possono essere eletti a cariche sociali.

La qualifica di Socio Fondatore è assegnata a coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

Sono Soci Effettivi tutte le persone, fisiche o giuridiche, che s'impegnino a contribuire agli scopi dell'Associazione e sono tenuti a quanto stabilito nel presente Statuto e in particolare al successivo art. 6.

Art.5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Per essere ammessi alla qualifica di Socio è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo dell'Associazione. È compito del Consiglio Direttivo valutare nel merito l'accettazione o meno di tale domanda.

L'accettazione, seguita dall'iscrizione nel libro dei soci, e dal versamento della quota associativa dà diritto immediato alla qualifica di Socio. Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea, alla prima riunione successiva.

La qualifica di Socio si perde per recesso, espulsione o decesso. I Soci possono inoltre essere sospesi. Il recesso deve essere comunicato per iscritto. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima riunione utile e provvede alla cancellazione dal libro dei soci. L'espulsione o la sospensione di un Socio può essere adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri per i seguenti motivi: (i) comportamento gravemente contrastante con le finalità statutarie e con i regolamenti dell'Associazione; (ii) mancato pagamento delle quote associative, (iii) aver arrecato volontariamente danni morali o materiali all'Associazione. In ogni caso, prima di procedere all'espulsione o sospensione devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. In tal caso l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia l'Associazione attraverso l'Assemblea dei Soci alla prima convocazione.

I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6 Obblighi dei Soci

I Soci sono tenuti: al pagamento della tessera sociale, all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Art.7 Patrimonio sociale

Il Patrimonio Sociale è costituito da:

- Ouote associative;
- o Dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- O Dai contributi, dai lasciti e dalle erogazioni diverse;
- O Dalle entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi a terzi;
- O Da entrate derivanti da iniziative promozionali;
- Dalle entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 8 Esercizio Sociale e Distribuzione degli Utili

Il Bilancio comprende l'Esercizio Sociale dal 01/01 al 31/12 di ogni anno, deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro il 30/04 dell'anno successivo.

Gli eventuali utili sono destinati interamente alla realizzazione degli scopi istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9 Organi dell'Associazione

- o l'Assemblea dei Soci;
- o il Consiglio Direttivo;
- o il Presidente;

Art.10 Assemblea

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le assemblee sono convocate dal Presidente; possono essere convocate anche su richiesta del Consiglio Direttivo con avviso scritto affisso nella sede dell'Assemblea almeno 15 gg prima della data fissata. L'avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea. L'Assemblea dei soci è costituita dai Soci Fondatori ed Effettivi, è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.

L'Assemblea ha i seguenti poteri:

- Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- Procede alla nomina delle cariche sociali (presidente, membri del Consiglio Direttivo);
- Approva il bilancio, costituito dal rendiconto economico consuntivo e dal bilancio preventivo.
- Esamina i ricorsi presentati dai Soci avverso le decisioni del Consiglio Direttivo;
- o Delibera le modifiche del presente Statuto.
- o Discute e delibera su ogni altro argomento ad essa demandato per Statuto.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- Tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- Ogni volta ne faccia richiesta almeno 1/10 dei soci;

L'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 gg. dalla data in cui viene richiesta. Gli avvisi di convocazione debbono contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario e il luogo della prima e della seconda convocazione. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è regolarmente costituita con la metà più uno degli associati, e delibera validamente a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli interventi e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Per le delibere sulle modifiche da attuare allo Statuto è indispensabile la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, per lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti. Alla votazione partecipano tutti i soci, Fondatori e Effettivi, con pari diritto di voto. Il voto è singolo come da disposizione del Codice Civile (art. 2532).

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali e essere firmate da chi ha presieduto l'Assemblea e dal verbalizzante. Le deliberazioni ed i rendiconti sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 10 giorni presso la sede associativa.

Art. 11 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) Consiglieri eletti fra i Soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da 3 (tre) membri del Comitato Direttivo stesso. Le convocazione del Consiglio devono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario e il luogo della seduta.

Il Consiglio elegge il Presidente, ed eventualmente il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, e fissa le responsabilità, gli incarichi degli altri consiglieri, in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Presidente e gli altri Consiglieri potranno ricoprire più incarichi contemporaneamente. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Amministrativo, compongono la Presidenza. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti all'espletamento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo:

- o Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- o Redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;

- Redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
- Stabilisce l'ammontare delle quote associative;
- Ammette i nuovi soci.

Art.24 Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea dei Soci e la sua carica scade con quella del Consiglio che l'ha eletto. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano. Il Presidente cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati e degli atti compiuti, nell'adunanza immediatamente successiva.

Art.26 Scioglimento

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i ¾ degli associati, dedotte le passività, di devolvere a Associazioni aventi le medesime finalità o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.29 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle norme e alle leggi vigenti in materia di associazionismo.